

## OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

### Raccordo tra atti difensivi e motivazione delle sentenze

Intervento

Assemblea Nazionale degli Osservatori

sulla Giustizia Civile

Reggio Calabria 30-31 maggio 2009

L'iniziativa assunta dall'Osservatorio milanese è apparsa come la naturale evoluzione della attività svolta dal gruppo nel continuo confronto delle diverse identità professionali coinvolte nel processo, avvocati e magistrati: dopo l'osservazione, attraverso il dialogo e l'elaborazione dei protocolli, occorre dare concretezza al "dire" attraverso il "fare".

Il punto di partenza sono state le riflessioni emerse nel corso dell'Assemblea svoltasi a Salerno nel 2008: la giurisdizione come funzione di cui sono contitolari avvocati e giudici e il processo come contesto di relazioni dialettiche, il tutto inquadrato nei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111.

Se dunque avvocati e magistrati sono corresponsabili della "ragionevole durata del giusto processo", occorre non solo diffondere la conoscenza di un linguaggio condiviso e comprensibile, ma è indispensabile una formazione comune sui temi che rappresentano il "cuore" delle rispettive professioni: la redazione degli atti difensivi per gli avvocati e la motivazione dei provvedimenti per i giudici.

E' evidente, infatti, che solo attraverso l'elaborazione di atti chiari, univoci e sintetici sarà possibile addivenire a motivazioni concentrate nel ragionamento decisorio e, in fine, dare così un impulso acceleratorio all'iter processuale, superando la strettoia della motivazione.

Nella consapevolezza che non è certo semplice superare diffidenze e preconcetti radicati, frutto di culture solo in parte superate, ma nella convinzione che proprio gli Osservatori siano l'ambito nel quale sia possibile elaborare una nuova cultura che, attraverso il dialogo e il ragionamento di tipo etico, consenta di fondare scelte e comportamenti sulla adesione a valori condivisi che inducano ad adottare prassi nelle quali si crede e non già a rispettare termini per il timore di sanzioni, si è dunque iniziato a elaborare una modalità del "fare insieme".

Come è stato efficacemente sintetizzato all'esito dell'Assemblea di Salerno<sup>1</sup>, l'Osservatorio milanese partendo dalla constatazione di una sorta di impermeabilità della fase processuale decisoria (ancora qualificabile come vero e proprio "collo di bottiglia" del processo) rispetto alle modifiche normative e di orientamenti giurisprudenziali che, a partire dagli anni '90, hanno ridisegnato le linee del processo civile come processo "concentrato" sia nel primo grado<sup>2</sup>, sia nel secondo grado<sup>3</sup>, sia infine nel giudizio di legittimità<sup>4</sup>, e ritenendo che ciò dipenda innanzi tutto da un atteggiamento culturale comune a difensori e giudici, che faticano ad inscrivere le riforme processuali nella logica del principio di ragionevole durata del processo ex art.111 Cost., già un anno fa riteneva che l'adozione di uno "schema logico costante" nella redazione degli atti difensivi potesse favorire lo studio della causa e la stesura della motivazione concentrati sui punti nodali della controversia e così accelerare i tempi non solo di quel processo, ma di un numero maggiore di processi.

In altri termini, senza nulla togliere alle peculiarità dei ruoli e delle funzioni e dunque senza limitare la funzione persuasiva degli scritti dei difensori né la capacità di giustificazione che deve caratterizzare la motivazione della sentenza, l'Osservatorio aveva proceduto alla elaborazione di alcune "bozze" di schemi di atti difensivi, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.

---

<sup>1</sup> Da Elena Riva Crugnola nella "Sintesi della discussione del Gruppo di lavoro del 1 giugno 2008 Atti difensivi e motivazione"

<sup>2</sup> Grado governato dai meccanismi preclusivi introdotti dalla riforma entrata in vigore nel 1995 e resi più incisivi dalla legislazione del 2005, applicata dal marzo 2006.

<sup>3</sup> Grado ricostruito dalla giurisprudenza della Cassazione, nel nuovo regime dei *nova* entrato in vigore nel 1995, come giudizio "chiuso", perimetrato -a pena di inammissibilità- dagli specifici motivi di impugnazione contenuti negli atti introduttivi e nel quale il *thema probandum* incontra un generale divieto di nuove prove ex art.345 cpc.

<sup>4</sup> Giudizio ancor più connotato, dopo la riforma del 2006, dal carattere di impugnazione a critica limitata, accentuato dalla necessità di formulazione negli atti introduttivi, a pena di inammissibilità, di un preciso quesito di diritto ovvero di specifica indicazione del "fatto controverso" in relazione al quale la motivazione censurata si assume omessa o contraddittoria.

Tali “*bozze*” furono elaborate utilizzando accorgimenti “redazionali” minimi, ma utili ed efficaci rispetto alla finalità perseguita: oltre a indicazioni per molti scontate e persino ovvie (quali la numerazione delle pagine, la redazione di un indice, la suddivisione in paragrafi e in sezioni recanti specifici titoli e la sintesi nei richiami giurisprudenziali) finalizzate a consentire una miglior “leggibilità” dell’atto, si è suggerito di articolare le difese per punti corrispondenti a quelli avversari e, in particolare, di svolgere le difese in fatto evidenziando separatamente i fatti pacifici e quelli controversi; per il giudizio di appello, si è esortato ad operare il rinvio, ove possibile, alla sentenza di primo grado per l’intera “esposizione sommaria dei fatti” e per l’esposizione degli elementi di cui al n. 3 e al n. 4 dell’art.163 cpc, così come, sempre per il giudizio di appello, il suggerimento è stato di procedere alla esposizione dei singoli motivi di appello con suddivisione in singole sezioni numerate precedute da un *abstract* di poche righe o da un titolo che ne colga il nocciolo.

Partendo da ciò l’Osservatorio di Milano, nella convinzione che sia indispensabile evitare che la riflessione e le scelte restino patrimonio esclusivo dei soli soggetti che partecipano attivamente al gruppo di lavoro che rischierebbero altrimenti di essere considerati una élite, mentre semmai ciascuno di loro, pur nella differenza di ruolo e funzione, vive tale partecipazione come l’occasione per divenire “*testimonial*” di una modalità di svolgimento della proprio attività più consapevole e matura, finalizzata al miglioramento non solo dei tempi, ma anche della qualità del proprio operato, si è attivato per diffondere i risultati attraverso la presentazione degli schemi degli atti difensivi in incontri di formazione comune ad avvocati e magistrati e, quindi, successivamente a organizzare seminari applicativi (laboratori) nell’ambito dei quali attraverso il confronto diretto delle diverse professionalità, saggiare le corrispondenti modalità di redazione della motivazione “per punti” o “*per relationem*”.

La prima iniziativa si è concretizzata nell’incontro avvenuto nell’aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano il 18 marzo 2009, avente per tema la corrispondenza tra difese “*concentrate*” e motivazioni “*essenziali*” e, perciò, “*rapide*”: in tale occasione sono state illustrate ad una più ampia platea di destinatari i risultati raggiunti all’interno dell’Osservatorio e si è proposto di verificarli, anche attraverso la sperimentazione in appositi laboratori, nella prospettiva di consentire un significativo comune trascorso tra avvocati e giudici in funzione di una omogenea “*ragionevolezza*” degli atti difensivi e dei provvedimenti giudiziari.

Nel corso dell’incontro si è evidenziata la necessità di realizzare atti difensivi che colgano, utilizzando gli schemi e i vari accorgimenti redazionali suggeriti<sup>5</sup>, il nocciolo della controversia, ossia che espongano in modo chiaro e sintetico i fatti controversi e le questioni di diritto, e ciò fin dagli atti introduttivi, così che su tale struttura logica iniziale si possano sviluppare i successivi atti sino alle memorie conclusive: un algoritmo chiaro ed essenziale non sacrifica affatto il diritto di difesa, semmai consente di argomentare in modo più efficace e pregnante, determinando anche per la parte convenuta

---

<sup>5</sup> Il primo suggerimento ha avuto ad oggetto la modalità di presentazione degli atti difensivi, che possono sembrare pleonastiche, ma che l’Osservatorio ha ritenuto comunque utile : vanno redatti su carta bianca, senza righe, di formato A4, il testo va stampato solo su una faccia della pagina (“*recto*” e non “*recto verso*”); scritto in caratteri di tipo corrente ( Times New Roman, Courier o Arial) delle dimensioni di almeno 12 pt nel testo e di almeno 10 pt per le note a piè di pagina, con un’interlinea di 1,5 e con margini in alto, in basso, a sinistra e a destra di almeno 2,5 cm; ciascuna pagina va numerata in alto, a destra, in maniera ininterrotta e in ordine crescente; le pagine vanno assemblate mediante mezzi facilmente rimovibili. La lunghezza suggerita è di 50 pagine per gli atti introduttivi e di 20 pagine per le memorie. Qualsiasi contestazione dei fatti asseriti dalla controparte deve essere espressa e deve indicare con precisione i fatti di cui trattasi. Anche per gli allegati si sono suggerite alcune accortezze, quali, quella di allegare soltanto i documenti menzionati nel testo dell’atto necessari per provarne o illustrarne il contenuto e di formare un indice indicando per ciascun documento: il numero dell’allegato, una breve descrizione dell’allegato con indicazione della sua natura (ad esempio: “lettera” con indicazione della data, dell’autore, del destinatario e del numero di pagine dell’allegato), l’indicazione della pagina o del numero del paragrafo in cui è menzionato il documento e che giustifica la produzione del medesimo. Si è anche suggerito di procedere alla numerazione degli allegati con l’indicazione della memoria alla quale è allegato il documento (ad esempio: allegato A.1, A.2, ... per quanto riguarda gli allegati all’atto introduttivo dell’attore; B.1, B.2, ... per quanto riguarda la comparsa di costituzione del convenuto; C.1, C.2, ... per quanto concerne la prima memoria dell’attore; D.1, D.2, ... per quanto riguarda la prima memoria del convenuto, ....)

l'opportunità di contraddire svolgendo le eccezioni e le contestazioni in modo altrettanto chiaro. E' evidente che tale modalità non lascia spazio all'uso strumentale del processo che, a ben vedere, rischia di divenire un abuso di diritto, sol che si considerino le limitate risorse di cui dispone il "pianeta giustizia" nel nostro Paese, così come un tale schema esclude (l'inutile) esercizio di retorica e i bizantinismi, senza nulla togliere all'efficacia della difesa. E' stato sottolineato come risulti evidente come uno svolgimento conciso, preciso e logico delle argomentazioni difensive pone il giudice nelle condizioni ideali per decidere rapidamente, motivando la propria decisione in modo altrettanto sintetico e puntuale, pur adempiendo all'indispensabile onere di spiegare le ragioni della decisione e il processo logico giuridico che la sorregge.

E' evidente che solo realizzando questo "ricordo" tra gli atti difensivi e la motivazione della sentenza che potranno essere accelerati i tempi del processo.

Allo scopo di dimostrare la bontà di tale tesi l'Osservatorio ha ricercato atti redatti senza seguire lo schema suggerito e sentenze la cui motivazione è risultata apparente o insufficiente<sup>6</sup>.

Si sono mostrati diversi atti di citazione, tra cui un atto definito "confuso" nel quale mancava l'ordine logico delle questioni e non erano articolati i motivi fondanti la contestazione che conduceva a conclusioni altrettanto confuse in cui *causa petendi e petitum* non erano collegati e persino la domanda subordinata risultava del tutto illogica, mentre le prove richieste erano articolate in capitoli di prova senza indicazione specifica dei testi per ciascuna circostanza. Un atto difficilmente "leggibile" per chiunque, ma che rendeva evidente come l'attività del giudice fosse resa più onerosa dalla necessità, prima di procedere alla decisione, di ricostruire la fattispecie in fatto e in diritto, il tutto a scapito della esigenza di ridurre i tempi del processo senza vanificare o deludere le aspettative delle parti.

Si è proposto anche un esempio di atto di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale gli argomenti erano svolti senza una logica processuale e con indicazione del motivo di opposizione alla fine del paragrafo e un esempio di atto generico con riguardo alle questioni di fatto in una materia (anatomico) dove invece è essenziale la precisione degli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa.

Poiché, come più volte si è sottolineato, la responsabilità della ragionevole durata del processo è condivisa da avvocati e magistrati, si sono anche mostrate sentenze redatte secondo lo schema tradizionale evidenziandone i diversi inconvenienti, quali la produzione di testi eccessivamente lunghi e discorsivi, il rischio di omissione di elementi rilevanti, la carenza di motivazione, elemento essenziale della decisione che rappresenta il "cuore" della stessa e deve consistere nella esternazione dell'iter logico della decisione.

Si sono mostrati esempi di sentenze con motivazione apparente in cui nonostante l'abbondanza di citazioni giurisprudenziali, il punto nodale della controversia veniva trattato in poche righe; altre con motivazione insufficiente ed altre con motivazione non pertinente: in tutti i casi è risultato evidente che simili decisioni ben si prestavano ad essere appellate e così a ritardare la soluzione della controversia.

Infine si sono mostrati atti redatti secondo lo schema suggerito nei quali è esplicitato sin dall'inizio, nell'*abstract* o sintesi, il *petitum* e la *causa pretendi*, atti nei quali gli argomenti sono svolti ordinatamente, distinguendoli "In Fatto" e "In Diritto", procedendo dapprima alla esposizione in fatto per punti e quindi alla esposizione in diritto per punti che chiariscono le conseguenze dei fatti narrati e terminano con conclusioni puntuali e coerenti con lo schema dell'atto.

Si è sottolineato come atti così redatti consentono un'accelerazione del processo e possono condurre a sentenze pronunciate ex art. 281 sexies c.p.c. perché colgono il "nocciolo" della questione e consentono al giudice di esaminare le questioni in ordine logico e consequenziale consentendogli di giungere ad una motivazione sintetica, ma esaustiva.

In sintesi, l'atto introduttivo auspicato dovrebbe essere redatto secondo il seguente schema:

"ABSTRACT

1. FATTO: descrizione sintetica, suddivisa per punti

---

<sup>6</sup> Naturalmente si è avuta l'accortezza di rendere il più possibile anonimi e irriconoscibili tanto gli atti che le sentenze, ancorché in considerazione dell'elevato numero di controversie che si svolgono innanzi alle 13 sezioni del Tribunale milanese e del numero di avvocati del foro milanese (circa 16.000) sarebbe stato davvero improbabile riconoscersi negli esempi mostrati.

1.1 1.2 .

## 2. DIRITTO

2.1 Questioni pregiudiziali e preliminari

2.2 Merito

## 3. MEZZI ISTRUTTORI

3.1 Richiesta di ammissione della prova testimoniale

*Teste, relazione con parte attrice, residenza*

*.... circostanza*

3.2 Richiesta di ammissione di interrogatorio formale

3.3. Richiesta di ammissione della consulenza tecnica (formulata per la sola ipotesi in cui sia contestata la perizia di parte) “

E specularmene, si è suggerito di redigere il primo atto difensivo di parte convenuta, la comparsa di costituzione, seguendo il seguente schema:

“ABSTRACT: La Convenuta eccepisce..... Conclude per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiede

La Convenuta chiede, infine, di chiamare in causa .....

### 1.FATTO

Si premette che, per semplificare la lettura del presente atto, si tiene conto della numerazione dei paragrafi dell'atto di citazione

1.1.; 1.2

### 2.DIRITTO

2.1. Questioni pregiudiziali e preliminari

2.2. Merito

### 3. MEZZI ISTRUTTORI

3.1 Richiesta di ammissione della prova testimoniale

*Teste, relazione con parte attrice, residenza*

*.... circostanza*

3.2 Richiesta di ammissione di interrogatorio formale

3.3. Richiesta di ammissione della consulenza tecnica (formulata per la sola ipotesi in cui sia contestata la perizia di parte)”

Con la stessa ottica per gli atti conclusivi si è auspicato e suggerito che siano redatti secondo il seguente schema:

“Svolgimento del processo: in forma sintetica e solo sugli eventi processuali rilevanti<sup>7</sup>.

Fatto: distinguere i fatti controversi e non controversi.

Diritto: da svolgere in paragrafi separati per ogni questione giuridica,, ciascuno con un titolo sintetico che consenta di individuare il principio di diritto che si intende sottoporre all'esame del giudicante, indicando in modo specifico all'interno di ciascun paragrafo le norme di legge rilevanti e i mezzi di prova e istruttori assunti durante lo svolgimento del processo e la loro specifica rilevanza rispetto alla singola questione giuridica”

Infine, è stato illustrato lo schema auspicabile di sentenza che dovrebbe definitivamente abbandonare lo stile della motivazione c.d. *discorsiva* e divenire concisa nella completezza, potendosi svolgere per punti e per *relationem*. Si è altresì auspicata una maggior diffusione della prassi “virtuosa” della decisione secondo il disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.

Le proposte illustrate dall'Osservatorio sono state accolte favorevolmente sia dagli avvocati sia dai magistrati presenti e comunque hanno suscitato un certo interessere anche tra i più scettici perché si è più volte sottolineato che scopo dei suggerimenti e degli “schemi” non è certo quello di privare il ceto forense delle proprie prerogative, né limitare l'autonomia del giudice, bensì di rendere funzionali i rispettivi atti allo scopo di accelerare la definizione delle controversie.

---

<sup>7</sup> L'impostazione suggerita è perfettamente in linea con il novellato art. 132 c.p.c. che ha escluso la necessità della ricostruzione dello svolgimento del processo specificando che la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto deve essere “succinta”

Al termine della presentazione per rendere concreto il “*dire*” e procedere con il “*fare*” è stato illustrato il ciclo di incontri, chiamati “laboratori”, finalizzati alla formazione comune di avvocati e magistrati con l’obiettivo di realizzare la corrispondenza tra difese “concentrate” e motivazioni “essenziali”. La scelta del termine (laboratorio) è sintomatica della volontà di “proporre e sperimentare” proprio perché l’Osservatorio non intende imporre alcuno stile, né limitare il diritto di difesa e l’autonomia del giudice, ma ritiene che la condivisione e il dialogo siano strumenti essenziali per dare senso al processo civile, pur nella limitatezza dei mezzi a disposizione.

Un primo *laboratorio di discussione*, coordinato da un docente universitario e da un magistrato<sup>8</sup> si è articolato attraverso l’esame di un caso proposto ai partecipanti i quali, attraverso la discussione collettiva, hanno valutato le varie opzioni per la redazione di atti introduttivi, conclusionali e sentenza di primo grado, evidenziando le soluzioni più incisive ed idonee ai fini della ragionevole durata del processo. La presenza di avvocati e magistrati ha reso più interessante la discussione per il diverso approccio e la differente ottica.

Hanno quindi fatto seguito alcuni *laboratori tematici* in materia bancaria e di intermediazione finanziaria; di responsabilità extracontrattuale e di opposizione sanzioni amministrative, ciascuno coordinato da un magistrato e da un avvocato. Nell’ambito degli incontri sono stati analizzati atti difensivi e sentenze relativi a specifiche azioni e sono state evidenziate le situazioni processuali più ricorrenti, discussa la più idonea struttura dei relativi atti difensivi in rapporto alla motivazione della sentenza. I lavori dei gruppi sono stati proficui grazie alla “specializzazione” dei protagonisti: il Tribunale di Milano, infatti, su base gabellare ripartisce le competenze per materia alle singole sezioni e il foro milanese, simmetricamente, si atteggia di conseguenza, sicché gli avvocati (sia per ragioni di mercato sia per l’elevato numero) sono da tempo soliti trattare in modo particolare determinate materie.

Infine si sono tenuti due *Laboratori di simulazione* destinati ad un numero massimo di 20/30 avvocati ed almeno 4/6 giudici, nel corso dei quali si è simulato, in modo “concentrato” un processo: ai partecipanti, divisi in piccoli gruppi (comprendenti ciascuno un magistrato), è stato sottoposto un caso, rispetto al quale sono stati redatti in precedenza gli atti difensivi e quindi la motivazione della sentenza, deliberata a seguito di discussione sul modello della camera di consiglio.

Il primo risultato conseguito è stato la consapevolezza del lavoro altrui: gli avvocati si sono resi conto del tempo necessario al magistrato per leggere gli scritti difensivi e, per contro, i magistrati si sono capacitati del tempo necessario all’avvocato per la redazione di atti che siano esaustivi nella propria sinteticità.

Questa consapevolezza sgombra il campo da molti pregiudizi ed è certo il terreno su cui seminare per il futuro: il laboratorio ha dimostrato l’estrema utilità della formazione comune, la condivisione è la sola modalità per comprendere e rispettare il lavoro altrui.

Tutti i partecipanti hanno apprezzato la funzionalità degli atti: scritti difensivi e provvedimenti interinali (ordinanze) scritti in modo chiaro, logico e sintetico, favoriscono la rapida soluzione delle questioni.

E’ emerso con efficacia un altro elemento, talvolta sottovalutato dagli avvocati: la difficoltà di motivare la decisione. Spiegare perché, esternare il ragionamento logico non è semplice né rapido. Lo diviene nel caso in cui le difese sono svolte seguendo una logica giuridica stringente, senza particolari orpelli, inutili ripetizioni e “voli pindarici”.

Per contro, è apparso evidente ai magistrati come sia indispensabile diffondere tra gli avvocati strumenti che rendano conoscibili gli orientamenti di merito del tribunale e/o della sezione specializzata (es: banche dati; diffusione degli esiti delle riunioni di sezione; monitore del tribunale; PCT;...): la “camera di consiglio” resta il luogo in cui matura la decisione, ma il risultato di tale elaborazione deve divenire patrimonio comune per poter orientare le scelte difensive e forse anche limitare le liti.

Questa esperienza costituisce l’inizio di un progetto che deve essere ulteriormente sviluppato: è certo un primo passo giacché l’Osservatorio è convinto che solo la condivisione può aiutare a comprendere per migliorare e migliorarsi.

---

<sup>8</sup> Prof. Avv. MARIACARLA GIORGETTI, dell’Università di Bergamo; Dr. DAMIANO SPERA, giudice del Tribunale di Milano

“*Il diritto è affidato alle cure di tanti?*” è la frase di Gustavo Zagrebelsky, riportata nel manifesto dell’Assemblea, ed è proprio per prendersene cura che l’Osservatorio di Milano continuerà nelle iniziative intraprese cercando di diffondere una diversa cultura nei giovani e nei meno giovani avvocati e magistrati per evitare che le rispettive professioni e i diversi ma complementari ruoli, diventino inutili e obsoleti. Prendersi cura del processo civile significa rendere un servizio ai cittadini, accelerando i tempi di risposta per non deludere le istanze di “giustizia”, pur nella limitatezza dei mezzi e delle risorse a cui può ovviare solo una diversa politica di stanziamento di risorse.

Ognuno è chiamato a “fare la propria parte” mentre il legislatore, pur programmando la semplificazione dei riti civili<sup>9</sup> e la valorizzazione della conciliazione pregiudiziale<sup>10</sup> ha di recente introdotto alcune modifiche finalizzate ad accelerare il processo<sup>11</sup>, al ceto forense è richiesto di rivalorizzare il dovere di lealtà e di probità sancito dall’art. 88 c.p.c. e, in generale, la condotta finalizzata a determinare una irragionevole durata del processo, oggi rafforzata dall’introduzione del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. e dalla modifica dell’art. 91 c.p.c.

E’ proprio nell’ottica dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso che va letta tale norma, nel senso che è dovere del difensore consentire che l’accertamento dei fatti di causa sia compiuto senza inutili dilazioni e senza ricorrere all’abuso degli strumenti processuali messi a disposizione dall’ordinamento: le parti devono non solo a prendere posizione sui fatti allegati dall’altra parte<sup>12</sup>, ma altresì chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione in modo leale e veritiero. E dell’inosservanza del dovere di lealtà e correttezza il giudice terrà conto non solo ai fini della condanna alle spese<sup>13</sup>, ma anche ai fini dell’accertamento della responsabilità processuale aggravata<sup>14</sup> ed eventualmente anche ai fini dell’accertamento dei fatti<sup>15</sup>, nonché ora ai fini della condanna ad “una somma equitativamente determinata”.

Anche ai magistrati è richiesto di ridurre i tempi del processo semplificando e velocizzando la fase decisoria<sup>16</sup>, adottando una decisione semplificata ex art. 281 sexies c.p.c. delle controversie affidate al giudice monocratico o adottando lo stile della motivazione *per relationem* ritenuta da tempo ammissibile dalla giurisprudenza.<sup>17</sup>

L’Osservatorio è convinto che per un corretto dialogo processuale è necessario che ciascuna delle parti del processo comunichi con le altre, ciascuna con la peculiarità di parola che le compete: l’avvocato deve affermare, allegare, provare quanto occorre per delineare al meglio il contesto di fatto e quindi concludere formulando le proprie domande argomentando in modo persuasivo; il giudice, sulla scorta delle allegazioni e delle prove deve individuare nel caso concreto l’esistenza della pretesa eventualmente avvalendosi di ausiliari (CTU) al quale chiedere di fornire risposte esaurienti e articolate, e deve infine giudicare, pronunciando una decisione nella quale in modo esauriente, logico e conciso ed al contempo coerente e congruente esplicita le ragioni della stessa.

La formazione comune di avvocati e magistrati è senza dubbio uno strumento efficace perché tale dialogo si evolva dal “*dire*” al “*fare*” nonostante il “*mare*” di inefficienze, carenze e difficoltà.

*Mariagrazia Monegat*  
*Avvocato in Milano*

---

<sup>9</sup> Art. 54 legge 69/09 “delega al governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili”

<sup>10</sup> Art. 60 legge 69/09 “Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione nelle controversie civili e commerciali”

<sup>11</sup> Quali la riduzione dei termini di sospensione e riassunzione e l’introduzione del principio della rilevanza d’ufficio dell’estinzione, lo snellimento dell’istruttoria testimoniale, lo snellimento della decisione, la rilevanza d’ufficio della decadenza in materia di istruttoria testimoniale, la previsione di un rito sommario alternativo al rito ordinario

<sup>12</sup> Come già previsto, ad esempio dal primo comma dell’articolo 167 c.p.c.

<sup>13</sup> Già prevista dal primo comma dell’art. 92 c.p.c.

<sup>14</sup> Art. 96 c.p.c.

<sup>15</sup> Secondo il principio, contenuto nel secondo comma dell’articolo 116 c.p.c., per cui il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno tenuto dalle parti durante il processo.

<sup>16</sup> In tal senso in quest’ottica si pongono le modifiche del quarto comma dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp.att. c.p.c.

<sup>17</sup> Da ultimo: Cass. n. 979/2009